

N. 464/03 REG.RIC.

N. 206 REG.SEN.

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER L'EMILIA-ROMAGNA  
SEZIONE DI PARMA

composto dai Signori:

Dott. Gaetano Ciccio Presidente

Dott. Umberto Giovannini Consigliere Rel.est

Dott. Italo Caso Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 464 del 2003, proposto dal sig. XXX, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco BERETTI ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R., in Parma, piazzale Santafiora n. 7

contro

Direzione Provinciale del Lavoro di Parma, in persona del Direttore p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in via Guido Reni n. 4 è domiciliato *ex lege*;

per l'annullamento

previa sospensiva, del provvedimento n data 5/9/2003, con il quale la Direzione Provinciale del Lavoro di Parma non ha accolto la domanda del ricorrente diretta ad ottenere l'attestazione ai fini della conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in quello per lavoro autonomo ai sensi dell'art. 39, comma 7, del D.P.R. n. 394 del 1999.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata e il successivo controricorso depositato in data 6/12/2003;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 8/2/2005, il dr. Umberto GIOVANNINI; nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso n. 464 del 2003, notificato il 17/11/2003 e depositato il 16/12/2003, il ricorrente chiede l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento con il quale la Direzione Provinciale del Lavoro di Parma gli ha negato l'attestazione richiesta ai fini della conversione del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 39, comma 7, D.P.R. n. 394 del 1999.

Il ricorrente, dopo avere esposto le principali circostanze di fatto relative alla controversia in esame, deduce, a sostegno dell'impugnativa, i seguenti motivi in diritto:

Eccesso di potere per sviamento, travisamento di fatti e ingiustizia manifesta; Violazione ed errata interpretazione dell'art. 3, comma 2, D.P.C.M. 6/6/2003;

L'attestazione prevista dall'art. 39 comma 7 del D.P.R. n. 394 del 1999 dà la possibilità al cittadino di origine extracomunitaria di chiedere la conversione del permesso di soggiorno ottenuto per motivi di studio in quello da rilasciare per motivi di lavoro autonomo ed essa è stata richiesta dal ricorrente per potere esercitare l'attività di commercio all'ingrosso e restauro di mobili orientali.

L'Amministrazione ha negato il rilascio della suddetta attestazione perché ha ritenuto che la documentazione presentata dall'interessato fosse carente in merito: a) alla circostanza che l'attività da avviare potesse ritenersi d'interesse per l'economia nazionale; all'individuazione della sede in cui detta attività si sarebbe dovuta svolgere; c) alla necessaria precedente esperienza del richiedente riguardo al settore di attività da avviare.

Per quanto riguarda il primo elemento, si deve osservare che l'art. 3 del D.P.C.M. 6/6/2003 richiede che rivestano interesse per l'economia nazionale le sole attività imprenditoriali svolte dai cittadini non comunitari residenti all'estero, mentre nulla nel testo normativo, autorizzava l'Amministrazione ad estendere la necessità di tale requisito – oltretutto vago ed arbitrario – alla ben diversa fattispecie di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale previste dal secondo comma.

Per quanto riguarda, invece, la ritenuta omessa indicazione circa la disponibilità di una sede, essa non sussiste, in quanto il ricorrente ha depositato apposita dichiarazione nella quale comunicava che l'attività si sarebbe svolta in Parma, presso la sede di una società commerciale.

Il ricorrente, infine, è anche in possesso di precedente esperienza nel settore del recupero e restauro di mobili, come è attestato dalla documentazione prodotta unitamente al ricorso, ma tale requisito non risultava tra quelli da documentare in sede di richiesta dell'attestazione, né la Direzione Provinciale del Lavoro di Parma ha mai invitato il richiedente ad integrare la documentazione presentata.

§ § §

L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ritenendo infondato il ricorso ne chiede la reiezione, vinte le spese.

§ § §

Alla pubblica udienza del 8/2/2005 la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.

DIRITTO

Con il presente ricorso, un cittadino del Bangladesh, impugna il provvedimento con il quale la Direzione Provinciale del Lavoro di Parma ha respinto la richiesta di attestazione, dal medesimo presentata, al fine di ottenere la conversione del proprio permesso di soggiorno per motivi di studio in quello per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 39, comma 7 del D.P.R. n. 394 del 1999.

Il provvedimento impugnato risulta fondato sulla base della ritenuta carenza della documentazione presentata dall'interessato a sostegno della predetta istanza riguardo: a) al fatto che l'attività di commercio all'ingrosso e di restauro di mobili orientali possa ritenersi di interesse per l'economia nazionale; b) all'indicazione della sede presso la quale il richiedente intende svolgere la suddetta attività; c) al possesso, in capo al richiedente, di precedente esperienza nel settore imprenditoriale prescelto.

Il Collegio deve osservare, al riguardo, che risultano del tutto condivisibili le censure esposte nell'atto introduttivo del presente giudizio che, al di là della formale rubricazione delle stesse, rilevano l'illegittimità del provvedimento impugnato per carenza di istruttoria e di motivazione.

Riguardo al primo elemento segnalato dall'Amministrazione, infatti, deve rilevarsi che, anche ammesso, per ipotesi, che esso fosse richiesto anche per la fattispecie di cui al secondo comma del D.P.C.M. 6/6/2003 e non solo per quelle di cui al primo comma, come invece una corretta esegesi della norma sembrerebbe suggerire, il provvedimento impugnato non spende una parola per esplicitare le ragioni per le quali il commercio all'ingrosso e di restauro di mobili orientali non debba essere considerato un'attività di interesse nazionale o, comunque, per indicare attraverso quale ulteriore documentazione il richiedente avrebbe potuto comprovare la sussistenza di tale elemento.

Per quanto concerne, invece, gli altri due elementi, risulta evidente che l'Amministrazione non ha effettuato l'approfondita istruttoria che il caso richiedeva: dapprima non rilevando che nella richiesta era stata indicata la sede di svolgimento dell'attività e, successivamente, non invitando l'interessato a integrare detta richiesta con la documentazione relativa alle sue precedenti esperienze nel settore, non richiestagli al momento della presentazione della domanda, come può evincersi anche dalla copia della stessa, compilata su modello prestampato in cui non risulta richiesta l'allegazione di tale documentazione (v. doc. n. 7 all. al ricorso).

Su quest'ultimo punto, poi, non può essere condivisa, in quanto in parte non dimostrata ed in parte errata, l'affermazione della difesa erariale riguardo al fatto che il ricorrente, in realtà, fosse stato più volte avvertito dall'ufficio a cui ha presentato la domanda relativamente alla documentazione da allegare e che, in ogni caso, tale documentazione risultava bene in vista in un avviso affisso nei locali dello stesso ufficio.

Preme rilevare, al riguardo, che di tali inviti non vi è traccia tra gli atti di causa e che detto avviso, depositato in copia dall'Avvocatura (doc. n. 4), non richiede affatto agli interessati di documentare il possesso di "una precedente esperienza nel settore".

Per le ragioni suesposte, il ricorso è accolto e, per l'effetto, è annullato il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione resistente.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che sussistano giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 464 del 2003 di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del 8 febbraio 2005.

f.to Gaetano Ciccìo Presidente

f.to Umberto Giovannini Consigliere Rel.Est.

Depositata in Segreteria ai sensi dell'art.55 L. 27/4/82, n.186.

Parma, lì 7 aprile 2005

f.to Eleonora Raffaele Il Segretario

NRG.464/03

